

cento dell'importo complessivo previsto per l'attuazione dei programmi.

Seguono Compensazioni del gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.

77. 04. (ex 72. 0. 5). Dozzo, Anghinoni, Vascon, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis. — (Ammortizzatori sociali). — 1. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità con scadenza entro il febbraio 2000 e nel limite massimo di 158 unità già dipendenti da aziende interessate da accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 64/86 ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso il trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 223/91 è prorogato sino al 31 dicembre 2000. Nonché è prorogata l'indennità di mobilità in favore di quei lavoratori licenziati da aziende ubicate nelle aree interessate agli interventi della legge 219/81 per cui sono stati avviati contratti d'area la cui scadenza era prevista al 28 febbraio 2000 il cui onere è da rinvenire nella disposizione dell'articolo 81 comma 7 della legge 448/98.

2. Sono inoltre prorogati i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45 comma 17 lettera c) della legge 17 maggio 1999 n. 144 con scadenza al 31 dicembre 2000.

Conseguentemente all'articolo 80, comma 1, tabella A, voce: Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti modifiche:

2001: — 40.000;

2002: — 26.600;

2003: — 20.000.

77. 06. (ex 72. 0. 11). Molinari, Domenico Izzo, Luongo.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'ex URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali, relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non si applicano, conseguentemente, i benefici di cui agli articoli 15 e 105 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

77. 07. (ex 72. 0. 26).Contento, Menia.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. L'articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000,

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residente turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque, esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; lire 600.000;

e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore

ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificati dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI — Radiotelevisione italiana Spa ».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 20 del 1994 sulla Corte dei conti apportare le seguenti variazioni:

2004: — 10.000;

2005: — 10.000;

2006: — 10.000.

77. 08. (ex 72. 143). Pezzoli, Marras, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Bono.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 10 gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: lire 3.000.000;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: lire 1.500.000;

d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso, navi non di lusso, aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura uffici: lire 600.000;

e) campeggi villaggi turistici e con ricettività superiore a 1500 ospiti: lire 3.000.000; con ricettività fino a 1500 ospiti: lire 1.500.000;

f) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI — Radiotelevisione italiana Spa.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

77. 09. (ex 72. 0. 25). Mazzocchi, Pezzoli.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. - 1. L'articolo 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è abrogato.

2. L'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, è abrogato.

3. È autorizzata la costruzione di nuove autostrade o tratte autostradali a condizione che siano inserite nel Programma triennale di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, articolo 3, comma. 2, in coerenza con le indicazioni del Piano generale dei trasporti.

4. I contratti di concessione per la costruzione e l'esercizio di autostrade sono predisposti dall'Ente nazionale per le strade (Anas) e sono stipulati dal Ministro dei lavori pubblici. Tali contratti devono prevedere la devoluzione del 2 per cento dell'importo dei lavori ad opere di valorizzazione ambientale o culturale.

5. Le regioni, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro trasferiti o delegati, possono stipulare contratti di concessione per la costituzione e l'esercizio di strade, ponti e gallerie a pedaggio, purché interamente ricadenti nei rispettivi territori e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

6. Al fine di cui al comma 5 le regioni, le province e i comuni provvedono a:

a) predisporre lo schema di convenzione, unitamente allo schema di piano finanziario e di progetto preliminare;

b) individuare, ai sensi delle norme vigenti, i soggetti con cui stipulare i contratti di concessione;

c) controllare il rispetto degli atti convenzionali da parte dei concessionari.

7. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, si esprime a maggioranza dei componenti sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, da rendersi nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

8. Trascorso il termine di cui al comma 1, l'amministrazione competente è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza dei servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.

9. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.

10. Le amministrazioni interessate si esprimono, nella conferenza, nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

11. Qualora, alla conferenza, il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri.

12. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato

e recare, a pena d'inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

13. Ove non sia acquisito l'assenso delle amministrazioni statali proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, il Ministro dei lavori pubblici promuove le procedure di cui all'articolo 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

14. Nel caso in cui le proposte di cui alla legge 109/94, articoli 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, octies e nonies siano accolte il promotore ha diritto, in via prioritaria, all'aggiudicazione alle condizioni migliori per l'amministrazione aggiudicatrice dopo l'espletamento delle gare di cui all'articolo 37-quater.

15. L'articolo 19 della legge 135/97 è abrogato e sostituito dal seguente:

« 1. Nei giudizi aventi per oggetto impugnativa verso atti di programmazione che prevedano la realizzazione di lavori pubblici come definiti dall'articolo 2 della legge n. 109 e successive modificazioni, nonché nei giudizi aventi per oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici definiti come sopra, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per i giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di sospensiva. Il giudice, contestualmente alla definizione del giudizio nel merito, su istanza motivata, può disporre la sospensione dell'atto impugnato con effetti anticipatori sul deposito della sentenza.

3. Tutti i termini processuali relativi ai giudizi di cui al comma 1 sono ridotti della metà e il dispositivo della sentenza è pubblicato entro 15 giorni dall'udienza ».

77. 010. (ex 72. 0. 22). Radice.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. 1. Alle imprese commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di garantire il collegamento ad *Internet* e di gestire sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto di vendita quali bilance elettroniche e *personal computer*, è attribuito un credito di imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione e sono erogate anche per l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego delle nuove attrezzature.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e

le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

* 77. 011. (ex 72. 0. 24).Mazzocchi, Pezzoli.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. (Interventi per l'innovazione tecnologica nelle imprese commerciali). — 1. Alle imprese commerciali che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, effettuano nuovi investimenti per l'acquisto di apparecchi misuratori fiscali in grado di garantire il collegamento ad *Internet* e di gestire, sia in locale che in remoto, i dati dell'impresa fungendo da interfaccia con le altre attrezzature presenti presso il punto di vendita, quali bilance elettroniche e *personal computer*, è attribuito un credito di imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei limiti della regola *de minimis* prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione e sono erogate anche per l'accesso a servizi di tipo tecnico-progettuale e formativo connessi all'impiego delle nuove attrezzature.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo unitario di acquisto dei beni, al netto nel-

l'IVA, e comunque non superiore a 5 milioni di lire per ciascun apparecchio acquistato. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con quello delle Finanze e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono determinate le caratteristiche tecniche delle attrezzature e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato nella misura di lire 150 miliardi rispettivamente per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica cui affluiscono i proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione.

* **77. 012.** (ex 72. 0. 36). Ruggeri, Duilio.

All'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:

3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle

rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario, la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residua a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.

2. Per le operazioni di finanziamento in essere della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza successivamente al 1° gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove operazioni.

3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a partire dal 1990, ai sensi delle Leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività

aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alle data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.

4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi conservano l'agevolazione anche nel periodo di proroga e di sospensione. L'onere finanziario è coperto dalle economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.

5. Le Regioni possono deliberare il consolidamento delle posizioni debitorie delle Aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente articolo.

77. 013. (ex 72. 0. 33. seconda versione)
Soro, Ferrari, Giacalone.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

ART. 77-bis. — (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico). — 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da essa determinato, con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa;

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti

dalla malattia della lingua blu: 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della *sharka*: 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

Conseguentemente:

alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2001: -26.000;

2002: -28.000;

2003: -25.000;

alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2001: -50.000;

2002: -97.000;

2003: -95.000.

77. 015. (Nuova formulazione) (ex 72. 049). Rava, Tattarini, Ferrari, Caruano, Cappella, Borrometi, Finocchiaro, Fidelbo, Rabbito, Piscitello,

Lento, Rizza, Cangemi, Lumia, Scozzari, Giacalone, Capitelli, Penna, Volgino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 50.000.

* **77. 020** (ex * 72. 046). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

2001: — 50.000.

* **77. 021.** (ex* 72. 047, già 61. 51) Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. Per il finanziamento della legge 2 giugno 1988, n. 218, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente, all'articolo 80, aggiungere la tabella E, con la seguente voce:

legge n. 218 del 1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) *apportare la seguente variazione:*

2001: — 50.000.

77. 022. (ex 72. 048). Dedoni, Attili, Carboni, Altea.

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410) —1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »; 1999, n. 144, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

* **77. 023.** (Testo così modificato nel corso della seduta) (ex * 72. 019 seconda versione) Ferrari.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis (Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410) —1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »;

* **77. 024.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex * 72. 021 seconda versione) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Giudice, Dell'Utri, Scaltritti, Collavini, Piva, Marras, Pezzoli, Cosentino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis (*Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410*) - 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »;

* **77. 025.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex * 72. 029 seconda versione) Peretti, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Giovanardi, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis (*Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410*) -1. Alla legge 28 otto-

bre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »;

* **77. 031.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex * 72. 030 seconda versione) Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Cutrufo, Grillo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. - (*Variazioni alla legge 28 ottobre 1999, n. 410*). - 1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 »;

b) all'articolo 8, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli interessi di cui al presente comma vengono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali »;

* **77. 026.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Paolo Rubino, Malagnino, Abbaterusso, Caruano.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — (*Informatizzazione della normativa vigente*) — 1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 e cinque miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

77. 029. (*ex 27. 43.*) Cerulli Irelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — (*Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico*) — 1. Per gli interventi relativi al finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un fondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del fondo per l'anno 2001 è destinato al-

meno il 4 per cento dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per il sistema di comunicazione mobili di terza generazione. Per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi annui.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella B, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1.000.000;

2003: — 1.000.000.

77. 040 già 68. 02. (*ex 63. 06*) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vozza.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. 1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e le repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 e relativi strumenti allegati, con le procedure previste all'articolo 8, penultimo comma della stessa legge. Alla copertura dell'impegno si provvede mediante riduzione di pari importo della somma prevista al capitolo 7265 4.2.1.4 Ministero dei trasporti e navigazione (punto 15 della Tabella 3 — legge finanziaria 2000).

77. 041 già 72.03. (*ex 67. 0. 5*). Menia.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. Per la realizzazione del quadruplicamento veloce del tratto da Padova a Mestre le gare europee per l'affidamento dei relativi lavori sono indette entro il 31 gennaio 2001, facendo salvo il progetto di tracciato approvato dalla Conferenza dei servizi il 21 dicembre 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e 6.

77. 043. già 72. 15. (ex 67. 15) Rodeghiero, Chincarini, Bosco, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire l'ammodernamento della rete ferroviaria nel Friuli-Venezia Giulia, è concesso nel triennio 2001-2003 alle Ferrovie dello Stato Spa un finanziamento straordinario di 10 miliardi di lire per l'elettrificazione della ferrovia Casarsa-Portogruaro, pari a 3 miliardi per il 2001, 3 miliardi per il 2002 e 4 miliardi per il 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella A, voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 6.000;

2002: — 4.000;

2003: — 4.000.

77. 044. già 72. 35. (ex 67. 1) Di Bisceglie, Ruffino, Prestamburgo.

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis. — 1. Nell'ambito del progetto ferroviario dell'alta capacità, viene previsto il finanziamento di uno studio per la realizzazione del tratto Salerno-Reggio Calabria, per un importo pari a 5 miliardi

di lire per ciascuna annualità del triennio 2001-2003, mediante apposita riduzione degli importi previsti in Tabella D, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 80, Tabella D, legge n. 662 del 1996, apportare le seguenti modifiche:

2001: — 5.000;

2002: — 5.000;

2003: — 5.000.

77. 042. già 72. 16. (ex 67. 16) Soriero, Giardiello, Sales, Voza, Oliverio, Bova, Gaetani, Olivo, Mauro, Brancati.

(A.C. 7328-bis — sezione 7)

ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 78.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui al-

l'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal richiamato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 78.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali).

Sopprimerlo.

78. 1. (ex 73. 13). Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 78. - 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, di attuazione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del « Fondo » di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle regioni stesse stanziate per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al

finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto-legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

78. 2. (ex 73. 17. e 73. 18). Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 78.

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, di attuazione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del « Fondo » di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al

finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto-legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

78. 3. (ex 73. 25). Possa, Rubino, Conte

Sostituirlo con il seguente:

ART. 78. - (*Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali*). - 1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del « Fondo » di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al

primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

78. 4 (ex 73. 3). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11 e 6.

78. 5. (ex 73. 10). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 1, sostituire la parola: 75 con la seguente: 0,75.

78. 7. (ex 73. 12). Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6.

78. 6. (ex 73. 27). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustielli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6

78. 8. (ex 73. 6). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 14. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6

78. 9 (ex 73. 7). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3. La dotazione del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è elevata di 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C voce: Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, legge 24 dicembre 1993, apportare le seguenti variazioni:

2001: — 15.000;

2002: — 15.000;

2003: — 15.000.

78. 17 (ex 73. 11). Governo.

(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonché con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.

73. 10. (ex 73. 8) Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.

Al comma 6, sostituire le parole: con propria circolare con le seguenti: con proprio decreto.

78. 11. (ex 73. 20). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

Al comma 6, dopo le parole: con propria circolare aggiungere le seguenti: da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

78. 21. (ex 73. 16). Casinelli.

(Approvato)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania 1, 3, 11 e 6.

78. 12. (ex 73. 9). Giancarlo Giorgetti, Faustinielli, Galli.